

## **Impianti esentati dalla V.I.A. - PNRR**

### **Semplificazione, parola d'ordine**

DL 13/2023 convertito in L. 47/2023

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente

---

L'impressione è che il Legislatore voglia evitare/alleggerire, almeno per un breve momento, tutti quei controlli che prima sembravano *indispensabili*. Il legislatore ha fretta; bisogna cambiare velocemente e alcune procedure diciamo “di controllo” sono dispendiose economicamente, lunghe, farraginose.

Il legislatore si concentra sulla procedura di **VIA**.

Così il Decreto, nel considerare la necessità, sempre più impellente, di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, decide di **esentare** totalmente dalla procedura di **VIA**, alcuni impianti, anche se con alcune condizioni.

Così l'art. 47 del DL 13/2023 come convertito dalla L. 47/2023 e vigente dal 21.4.2023 si occupa di “*semplificare*” e dispone in merito alla “installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”

È interessante notare che tali “agevolazioni/semplificazioni”, che si concretano nell'esentare dalla Procedura di VIA alcuni impianti finalizzati alla produzione di energia, **ha un limite temporale ovvero fino al 30.6.2024 (un anno e poco più) e sottende l'espletamento già compiuto della VAS.**

Il legislatore sembra *fare* una prova di tenuta della disposizione. Non osa “eliminare” totalmente ma consente un termine entro il quale, si suppone, verificherà.

Il Decreto provvede ad elencare i casi di “esenzione dalla VIA”; casi che a ben leggere, sottendono già un “controllo”, una procedura già espletata di **VAS di piani e programmi**.

Il legislatore costruisce la norma indicando il progetto esentato, che ricade in determinate aree e già sottoposto positivamente a VAS; dialoga con il Dlgs. 199/2021 relativo alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e richiama le

AMBIENTE - APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

procedure sulla individuazione delle aree idonee alla installazione di impianti rinnovabili (art. 20 e 23).

Così: "... **fino al 30 giugno 2024, sono esentati** dalle **valutazioni ambientali** di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

progetto impianti esentati	condizioni
<p><b>a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW</b>, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi,</p>	<p>ricadenti nelle aree idonee ai sensi <b>dell'articolo 20</b> del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a <i>valutazione ambientale strategica</i> ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p>
<p><b>b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica</b> da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi,</p>	
<p><b>c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici</b> già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che</p>	
<p><b>d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti</b>, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW,</p>	

che	
<p><b>e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW,</b></p>	<p>che ricadano, ai sensi dell'articolo <b>23, comma 2</b>, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p>1-ter. L'esenzione di cui al comma 1-bis si applica <b>anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale</b>, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai <b>progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili</b> ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,</p>	<p>già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>
<p>1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,</p>	<p>sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>